

# Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento  
per l'amministrazione del personale

**Modalità di rilascio e contenuti analitici  
Durc**

**Istruzioni Inps  
Conguaglio di fine anno 2013**

**D.M. 12 dicembre 2013  
Modifica tasso di interesse legale**

**Febbraio 2014  
Scadenze contrattuali**



3

2014

Anno XV, 18 gennaio 2014, n. 3 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

**IPSOA**

Gruppo Wolters Kluwer

**INDICITALIA**

Gruppo Wolters Kluwer

## le Monografie



# I rapporti di lavoro nel fallimento

Il volume offre un valido contributo alla **comprensione** e alla **sistemazione** di tutti i **rapporti di lavoro a seguito del fallimento**, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori.

La guida affronta ed esamina sia gli aspetti "dinamici" della procedura anche non strettamente lavoristici, come **l'ammissione al passivo e le impugnazioni o i privilegi dei crediti**, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli "statici" come **l'accertamento dei crediti** in particolare di quelli **retributivi e previdenziali**, le **modalità d'accertamento**, **l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro**. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela dei crediti residuali **Tfr e previdenza complementare**.

a cura di **P. Bonetti, F. Scaini**

pagg. 544, € 39,00

Codice: 00147776



Acquista  
su [www.shop.wki.it](http://www.shop.wki.it)



Rivolgiti alle migliori  
librerie della tua città



Contatta  
un agente di zona  
[www.shop.wki.it/agenzie](http://www.shop.wki.it/agenzie)



Contattaci  
02.82476.794  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

## Normativa

**NAZIONALE** ..... 117**Modifica tasso di interesse legale***Notizia* ..... 117*D.M. 12 dicembre 2013***Conguaglio di fine anno 2013 - Istruzioni Inps***Notizia* ..... 117*Inps - Circ. n. 174 del 13 dicembre 2013***Lavoro in agricoltura - Indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare***Notizia* ..... 123*Inps - Msg. n. 20228 del 10 dicembre 2013***Incentivi all'esodo - Nuovo modello fideiussione bancaria***Notizia* ..... 123*Inps - Msg. n. 20538 del 13 dicembre 2013***Prospetto disabili - Proroga della scadenza***Notizia* ..... 130*Min. lavoro - Nota n. 16522 del 12 dicembre 2013***Lavoratrici madri/lavoratori padri - Dimissioni e risoluzione consensuale***Notizia* ..... 131*Min. lavoro - Nota n. 21490 del 9 dicembre 2013***Durc - Modalità di rilascio e contenuti analitici***Notizia* ..... 133*Min. lavoro - Interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013***Accordo di ristrutturazione del debito - Esenzione dal contributo d'ingresso per mobilità***Notizia* ..... 134*Min. lavoro - Interpello n. 34 dell'11 dicembre 2013***Brevi dalle Regioni***Rassegna* ..... 135**Adempimenti dall'11 al 25 gennaio 2014***Scadenario* ..... 137

## Contrattazione

**CONTRATTI** ..... 145**Trasporto a fune***Notizia* ..... 145*Ipotesi di accordo 10 dicembre 2013***Scadenze contrattuali***Febbraio 2014* ..... 149

### Giurisprudenza

## SENTENZE ..... 154

### Installazione non autorizzata di programmi informatici: illegittimo il licenziamento

**Notizia** ..... 154

*Cassazione sez. lav. n. 26397 del 26 novembre 2013*

### Dati tabellari

## TABELLE ..... 157

### Trattamento di fine rapporto

*ISTAT - Comunicato 12 dicembre 2013* ..... 157

### Crediti di lavoro

*ISTAT - Comunicato 12 dicembre 2013* ..... 157

## Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI)  
<http://www.ipsoa.it>

**Direttore responsabile**  
Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,  
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,  
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,  
Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,  
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54  
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607

del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)  
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353  
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:  
**Indicitalia Redazione**

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegale@indicitalia.it](mailto:normativalegale@indicitalia.it)  
[contratticollettivi@indicitalia.it](mailto:contratticollettivi@indicitalia.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsos Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
Tel. 02.82476.1  
Fax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
Tel. 02.82476.999  
e-mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it)  
- Indicitalia Servizio Clienti  
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma  
Tel. 06.20381238  
Fax 06.203815.45  
e-mail: [assistenza.clienti@indicitalia.it](mailto:assistenza.clienti@indicitalia.it)

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo  
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it) -  
[www.ipsoa.it/servizioclienti](http://www.ipsoa.it/servizioclienti)

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

Italia: Euro 186,00

Esteri: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

### Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:

**db Consulting**  
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising  
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese  
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483  
e-mail: [info@db-consult.it](mailto:info@db-consult.it)  
[www.db-consult.it](http://www.db-consult.it)

Egregio abbonato,

**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,**

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,  
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -  
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090  
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# Modifica tasso di interesse legale

*D.M. 12 dicembre 2013*

Sulla *G.U. 13 dicembre 2013, n. 292*, è stato pubblicato il **decreto 12 dicembre 2013**, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto la variazione del tasso di interesse legale.

L'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» stabilisce, infatti, che il Ministero può modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non

superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Con il precedente D.M. 12 dicembre 2011, la misura del saggio degli interessi, di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., era stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale è fissato all'1% in ragione d'anno.

## Conguaglio di fine anno 2013 - Istruzioni Inps

*INPS, circ. 13 dicembre 2013, n. 174*

Con la **circolare 13 dicembre 2013, n. 174**, l'Inps fornisce chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, determinate dalla necessità di pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo, di applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso, di imputare all'anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile.

Le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno, per le quali l'Istituto previdenziale fornisce specifiche istruzioni, sono le seguenti:

- elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
- massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995);
- contributo aggiuntivo I.v.s. 1% (art. 3-ter della legge n. 438/1992);
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti se non superiori a 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del TUIR);
- auto aziendali;
- prestiti ai dipendenti;

- conguagli per versamenti di quote di T.f.r. al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del T.f.r. conferito al Fondo di Tesoreria;
- operazioni societarie.

### Termini per effettuare il conguaglio

In attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 marzo 1993, n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di «dicembre 2013» (scadenza 16 gennaio 2014), anche con quella di competenza del mese di «gennaio 2014» (scadenza 17 febbraio 2014, considerato che il 16 febbraio 2014 cade di domenica), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Peraltro, considerato che, con effetto dall'anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche il T.f.r. conferito al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di «febbraio 2014» (scadenza 17 marzo 2014, considerato che il 16 marzo 2014 cade di domenica), senza aggravio di oneri

accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di «gennaio 2014».

Relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la cui retribuzione è comprensiva della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976, la sistemazione di detta maggiorazione potrà avvenire anche con la denuncia del mese di «febbraio 2014».

### Elementi variabili della retribuzione

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi sopra indicati possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Mentre, quindi, non è necessario operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, si deve evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2013 i cui adempimenti contributivi

sono assolti nel mese di gennaio 2014, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2013), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2014, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2014 e della dichiarazione 770/2014, i datori di lavoro devono tener conto, nel computo dell'imponibile dell'anno 2013, delle variabili retributive.

Inoltre, l'Istituto ricorda che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22, L. n. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

### Flusso UniEmens

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui l'Inps rimanda.

### Massimale contributivo

L'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall'art. 2 del decreto-legge n. 355/2001.

Tale massimale, pari, per l'anno 2013, a 99.034,00 euro, deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (I.v.s.), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

L'Inps fa presente che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre

fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;

- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i lavoratori dipendenti, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo I.v.s. anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo I.v.s. (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

### Contributo aggiuntivo I.v.s. 1%

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il

limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6 della legge n. 67/1988.

Per l'anno 2013, tale limite è risultato pari a 45.530,00 euro annui, corrispondenti a 3.794,00 euro mensili.

Ai fini del versamento del contributo deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione che può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Di conseguenza, il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Nel caso in cui a dicembre 2013 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati. Ai fini delle operazioni di conguaglio, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2014, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2013 di 45.530,00 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2014. Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell'1%, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>.

### Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'Inps, nella precedente circolare n. 162/2010 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 3/2011, pag. 127), ha già ampiamente esaminato la disciplina della monetizzazione delle ferie e della relativa imposizione contributiva.

Nella circolare in esame, l'Istituto previdenziale si limita a ricordare che l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione

del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps del 26 marzo 1993, n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Pertanto, può verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al «compenso ferie» non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale «FERIE», il datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, può modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, può recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

### Fringe benefits

L'art. 51, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (cioè, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro devono:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

### Auto aziendali ad uso promiscuo

Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura, di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ( $15.000 \times 30\% = 4.500 \times \text{valore km tariffe ACI} = \text{misura del fringe benefit}$ ).

### Prestiti ai dipendenti

Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente è pari a 0,25%.

### Conguagli per versamenti di quote di T.f.r. al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di T.f.r. va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

### ***Conguaglio del contributo aggiuntivo I.v.s. 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati***

La quota di T.f.r. che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluis-

sce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma della legge n. 297/1982 (0,50%), calcolato sull'imponibile previdenziale. Tali aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007, all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo I.v.s. dello 0,50%.

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di T.f.r. e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.

Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in «TipolmpPregCMT» di «ImportoPregresso» di «Contribuzione» di «MeseTesoreria» di «MeseTFR» di «GestioneTFR».

L'Istituto evidenzia che alla medesima conclusione deve pervenirsi qualora la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetti sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.

Tale incentivo decorre da «gennaio 2013»; di conseguenza, le aziende che hanno instaurato il rapporto di lavoro nel periodo «gennaio-luglio 2013» e che hanno titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni di dover recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella ridotta per effetto dell'incentivo. Parallelamente, le medesime aziende devono restituire la quota del contributo ex lege n. 297/1982 oggetto di agevolazione, che concorre ad implementare il T.f.r. del lavoratore.

Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006, tali somme vanno versate al Fondo di Tesoreria.

A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2013, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzato il già previsto codice CF03.

A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere effettuate in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all'anno interessato.

### **Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006**

Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

Le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l'anno 2013, è pari al 3,30%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31 dicembre 2013, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014 (31 marzo 2014).

### **Rivalutazione del T.f.r. al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva**

L'art. 2120, cod. civ. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto, ad eccezione di quella maturata nell'anno, devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il T.f.r. versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'erario l'imposta sostitutiva dell'11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.

I datori di lavoro possono conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di «dicembre 2013», salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di «febbraio 2014».

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di T.f.r. trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat.

A tal proposito, l'Inps fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2013 sono state versate quote di T.f.r. al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono determinare la rivalutazione ex art. 2120, cod. civ. (separatamente da quella spettante sul T.f.r. accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell'11%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi, possono in ogni caso essere restituite.

### **Modalità operative per la gestione del T.f.r. al Fondo di Tesoreria**

La gestione del T.f.r. al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE.

### **Operazioni societarie**

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112, cod. civ., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit.

Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), i datori di lavoro devono utilizzare gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> «2» e «2T», con l'indicazione della matricola di provenienza.

Dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

### **Recupero del contributo di solidarietà del 10%**

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'art. 9-bis del D.L. n. 103/1991.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia ex art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992, istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'Inps contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei seguenti codici causale, istituiti nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens:

| Codice      | Significato                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L938</b> | Rec. «contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005» per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'Inps                          |
| <b>L939</b> | Rec. di «contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai», per i dirigenti iscritti all'ex Inpdai al 31 dicembre 2002 |

# Lavoro in agricoltura - Indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare

*INPS, msg. 10 dicembre 2013, n. 20228*

L'Inps, con il **messaggio n. 20228 del 10 dicembre 2013**, fornisce indicazioni in merito alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2013.

In particolare, l'Istituto rende noto che il modello di domanda Prest.agr.21TP (SR25) è stato aggiornato e, di conseguenza, sono state apportate modifiche al tracciato per l'acquisizione delle domande on-line.

Riguardo alla sezione relativa alla richiesta di assegno per il nucleo familiare, al fine di favorire una celere istruttoria ed evitare l'eventuale corresponsione indebita di trattamenti di famiglia non spettanti, è stata maggiormente dettagliata l'indicazione riguardante la residenza del familiare a carico.

L'Inps fa presente che la nuova versione del modello Prest.agr.21TP (SR25) è disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) nella sezione modulistica.

# Incentivi all'esodo - Nuovo modello fideiussione bancaria

*INPS, msg. 13 dicembre 2013, n. 20538*

Con la circolare 1° agosto 2013, n. 119 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 36/2013, pag.1520), l'Inps ha fornito indicazioni per l'accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall'art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012.

La legge prevede che per accedere alla prestazione il datore di lavoro presenti all'Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15% degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.

Con il **messaggio 13 dicembre 2013, n. 20538**, viene sostituito lo schema di contratto di fideiussione bancaria per l'accesso alla prestazione, il quale dovrà essere redatto

esclusivamente secondo lo schema di cui all'allegato al messaggio stesso.

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N.  
92

Spett.le

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS

.....

---

Luogo e data

**PREMESSO CHE**

- a) L'art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( legge n. 92/2012) prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possano intervenire accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani;
- b) il medesimo art. 4, comma 3, stabilisce che, allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al citato comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti dal medesimo datore di lavoro mediante l'accordo, comportanti il versamento all'INPS della provvista necessaria affinché quest'ultimo: 1) corrisponda ai lavoratori interessati un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti; 2) accrediti a favore dei medesimi lavoratori la contribuzione correlata dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;
- c) in data..... è stato sottoscritto un accordo tra ..... (d'ora innanzi "**Debitore**") e le organizzazioni sindacali ..... (d'ora innanzi "**Accordo**");
- d) in data ..... il datore di lavoro ha presentato istanza di validazione dell'accordo all'INPS (d'ora innanzi anche "**Creditore Garantito**"), il quale – dopo le opportune verifiche – ha rilasciato un provvedimento di validazione dell'**Accordo** (d'ora innanzi "**Provvedimento**") e successivamente un prospetto (d'ora innanzi "**Prospetto**") relativo al programma di esodo c.d.

annuale (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° dicembre dell'anno in corso), composto da due sezioni recanti la quantificazione stimata degli importi che il datore di lavoro deve versare e le scadenze, rispettivamente: 1) a copertura degli oneri di finanziamento delle prestazioni in favore dei lavoratori; 2) a copertura della contribuzione correlata da accreditare a favore dei medesimi lavoratori; la validazione dell'**Accordo** e la relativa quantificazione degli importi non vincolano l'INPS nella successiva liquidazione della prestazione, in mancanza dei requisiti di legge; la documentazione comprovante il **Provvedimento** e il **Prospetto** sono stati forniti in copia alla banca ai fini del rilascio della fideiussione;

- e) la presente fideiussione sarà presentata dal **Debitore** alla competente Sede dell'INPS, la quale – verificatane la conformità agli obblighi indicati nel **Prospetto** – darà comunicazione di accettazione alla **Banca**;
- f) gli obblighi garantiti dalla presente fideiussione sorgeranno in capo al **Debitore** con l'adozione da parte **Creditore Garantito** dei singoli provvedimenti di liquidazione delle prestazioni in favore dei lavoratori numericamente indicati nel **Prospetto**; gli obblighi (d'ora innanzi "**Obbligazioni Garantite**") sono finalizzati a finanziare, secondo il **Prospetto** : 1) l'erogazione delle prestazioni che l'Inps deve corrispondere ai lavoratori 2) l'accredito della contribuzione correlata da parte dell'Inps in favore dei lavoratori. Il **Prospetto** indica per competenza mensile l'ammontare complessivo delle prestazioni e della contribuzione figurativa correlata relativa ai lavoratori interessati, salvo conguaglio. Gli importi oggetto delle **Obbligazioni Garantite** potranno variare, anche mensilmente, in relazione ai provvedimenti che potranno essere adottati dall'INPS in considerazione della posizione retributivo-contributiva del lavoratore e di eventuali modifiche normative;
- g) una copia del "**Prospetto**" è allegata alla presente fideiussione (d'ora innanzi "**Fideiussione**").

### TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Con sede legale in \_\_\_\_\_  
 Iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_  
 al n. \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia n. \_\_\_\_\_,  
 C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_,  
 in \_\_\_\_\_ seguito \_\_\_\_\_ denominata "**Banca**", a \_\_\_\_\_ mezzo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, munito dei poteri di firma come risultante dall'allegato al presente atto,

### DICHIARA

**irrevocabilmente di costituirsi fideiussore del Debitore**, a garanzia del puntuale adempimento delle **Obbligazioni Garantite** assunte nei confronti del **Creditore Garantito** ai sensi del **Provvedimento** e, secondo quanto indicato nel **Prospetto**, fino ad un importo massimo onnicomprensivo (d'ora innanzi "**Importo Massimo Garantito**") costituito da:

- una parte fissa, pari ad euro \_\_\_\_\_,
- una parte variabile, in aumento o in diminuzione della parte fissa, comunque non superiore al 15 % dell'importo complessivo della stessa, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'INPS.

L'**Importo Massimo Garantito** costituisce la misura massima dell'esborso della **Banca**, entro la quale, nei limiti delle **Obbligazioni Garantite**, opera la presente **Fideiussione**, e ciò anche qualora le **Obbligazioni Garantite** dovessero risultare, per qualsiasi ragione o causa anche sopravvenuta, superiori alla misura dell'**Importo Massimo Garantito**.

Dall'ambito della **Fideiussione** è esclusa qualsiasi altra pretesa del **Creditore Garantito** e di chiunque altro in relazione o comunque connessa a rapporti giuridici, atti e accordi di cui in premessa, compreso quanto eventualmente dovuto all'INPS a titolo di interessi moratori, sanzioni e/o altri e diversi oneri.

Nel caso in cui, a seguito di ulteriori e/o successivi accertamenti, l'INPS modifichi e/o integri il **Prospetto** allegato alla **Fideiussione**, ne dovrà dare comunicazione alla **Banca** (con le modalità previste all'art. 8), inviando la nuova versione del Prospetto. Resta tuttavia fermo che:

- a) in nessun caso le **Obbligazioni Garantite** potranno superare complessivamente l'**Importo Massimo Garantito**;
- b) in nessun caso la validità e l'efficacia della **Fideiussione** potranno eccedere i termini di cui all'art.3.

### LA PRESENTE FIDEIUSSIONE È REGOLATA DALLE SEGUENTI CONDIZIONI

#### Art. 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Fideiussione.

### Art. 2 (Oggetto)

1. Con la presente Fideiussione la Banca si obbliga a corrispondere al Creditore Garantito, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo – trasmessa con le modalità di cui al successivo art. 4 – ogni importo dovuto dal medesimo Debitore in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.
2. La Fideiussione rimarrà ferma nel caso in cui il Debitore sia soggetto alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alle procedure di sovraindebitamento e di liquidazione di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, o sia posto in liquidazione volontaria.
3. Tale previsione deroga quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile.

### Art. 3 (Validità ed efficacia)

1. La presente Fideiussione è valida fino alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto originariamente allegato (d'ora innanzi **"Scadenza Ultima"**).
2. Decorsi sei mesi dalla Scadenza Ultima si determina la **"Scadenza Finale"** della Fideiussione, con la conseguenza che da tale momento essa cessa automaticamente ad ogni effetto, anche in relazione all'eventuale rimborso al Creditore Garantito di somme che fossero state dallo stesso incassate dal Debitore in pagamento delle Obbligazioni Garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Quanto sopra riportato deroga quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, indipendentemente da qualsiasi atto e/o comunicazione da parte dell'INPS ed anche in assenza di restituzione dell'originale dell'atto.
3. Successivamente alla Scadenza Finale il Creditore Garantito o chiunque altro non potrà esigere alcunché dalla Banca per quanto eventualmente dovuto durante il periodo di efficacia della presente Fideiussione.

### Art. 4 (Escussione parziale e/o totale)

1. Qualora il Debitore non abbia effettuato, in tutto o in parte, uno o più versamenti mensili per l'ammontare e alla scadenza previsti dal "Prospetto", in almeno una delle sezioni relative al finanziamento della prestazione e/o della contribuzione correlata, fino a un massimo di sei versamenti consecutivi, l'INPS, tramite raccomandata o PEC, inviata per conoscenza anche al Debitore, può richiedere alla Banca medesima solo l'escussione parziale della presente Fideiussione in relazione alle singole mensilità dovute e non integralmente pagate.
2. L'INPS, secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al comma 1, può richiedere alla Banca l'escussione totale della Fideiussione per gli importi di cui al "Prospetto", ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 92/2012, in caso di: a) perdurante inadempimento oltre le sei mensilità consecutive nei versamenti previsti dal "Prospetto", secondo le scadenze previste in almeno una delle sezioni relative al finanziamento della prestazione e/o della contribuzione correlata, in relazione alle quali sia già tempestivamente intervenuta l'escussione parziale ai sensi del precedente comma 1; b) intervenuta declaratoria giudiziale di insolvenza del Debitore.
3. La richiesta di escussione parziale o totale della Fideiussione è formalizzata dall'INPS alla Banca con una comunicazione attestante il mancato o incompleto pagamento delle Obbligazioni Garantite e/o, nei casi di cui al precedente comma 2, sub b), l'intervenuta declaratoria giudiziale di insolvenza del Debitore.
4. La Banca eseguirà il pagamento **entro 7 giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa comunicazione di escussione formulata ai sensi dei commi precedenti.

5. In caso di ricevimento da parte del Creditore Garantito di un doppio pagamento in relazione alla medesima mensilità da parte sia del Debitore che della Banca escussa, l'INPS provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Banca medesima retrocedendole quanto dalla stessa pagato e non dovuto.

### **Art. 5 (Svincolo progressivo)**

1. La fideiussione è progressivamente svincolata a seguito del pagamento di quanto dovuto dal Debitore secondo il "Prospetto". Lo svincolo avverrà in seguito ad espressa comunicazione dell'INPS alla Banca, ovvero, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per il tramite della Banca medesima, automaticamente, trascorsi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

### **Art. 6 (Rinuncia alla preventiva escussione e ad altre eccezioni)**

1. Ferme restando le comunicazioni di cui all'art. 4, la Banca, anche in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c., rinuncia espressamente ad opporre qualunque eccezione al Creditore Garantito ed al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

### **Art. 7 (Surrogazione)**

1. La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'INPS in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il Debitore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. L'INPS presterà alla Banca tutta la collaborazione che quest'ultima dovesse ragionevolmente richiedere per l'esercizio dei diritti, ragioni e azioni di cui al comma precedente.

### **Art. 8 (Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni inviate alla Banca devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata, ovvero tramite PEC, ai seguenti indirizzi, o a quelli che la Banca abbia fatto successivamente conoscere per iscritto al Creditore Garantito:

[Banca]

[indirizzo]

[PEC]

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, l'INPS è tenuta a comunicare alla Banca il regolare pagamento delle Obbligazioni Garantite da parte del Debitore entro [10] giorni dalla data di avvenuto versamento.

3. Eventuali comunicazioni da inviarsi dalla Banca all'INPS sono effettuate, secondo le modalità previste dal comma 1, all'indirizzo che lo stesso avrà fatto conoscere successivamente per iscritto alla Banca medesima.

### **Art. 9 (Foro Competente)**

1. In caso di controversia fra la Banca e l'INPS è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove è ubicata la Sede INPS che ha emanato il Provvedimento.

### **Art. 10 (Rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Fideiussione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

\_\_\_\_\_  
(La Banca)

\_\_\_\_\_  
(Firma e Timbro)

\_\_\_\_\_  
(Nome, Cognome e Qualifica)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945, 1957, 1242 e 1247 c.c., nonché la deroga alla competenza del Foro giudicante.

\_\_\_\_\_  
(La Banca)

\_\_\_\_\_  
(Firma e Timbro)

\_\_\_\_\_  
(Nome, Cognome e Qualifica)

Allegato(i)

...

# Prospetto disabili - Proroga della scadenza

*Min. lavoro, nota 12 dicembre 2013, n. 16522*

I datori di lavoro pubblici e privati, che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, debbono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno ed esclusivamente per via telematica, agli uffici competenti un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili. Obbligati all'invio del prospetto informativo sono i datori di lavoro per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Con la **nota 12 dicembre 2013, n. 16522**, il Ministero del lavoro comunica che, a seguito delle modifiche apportate alla modulistica, è possibile presentare il prospetto informativo per gli obblighi occupazionali dei disabili relativo all'anno 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 e fino al 15 febbraio 2014.

Infatti, con decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, sono stati aggiornati gli standard del Sistema informatico del Prospetto Informativo, che entrano in vigore il 10 gennaio 2014, alle ore 19.00.

Le modifiche apportate al Prospetto, riguardano in particolare la sospensione degli obblighi di occupazione, le convenzioni, le esclusioni, i lavoratori acquisiti per passaggio in appalto.

## Sospensione degli obblighi di occupazione

Le novità più rilevanti che hanno determinato la proroga dei termini, riguardano la gestione delle sospensioni per le quali, a partire dal 10 gennaio 2014, con la nuova procedura, sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa.

A livello normativo, il Ministero ricorda che:

- l'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 333/2000;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 333/2000, la sospensione degli obblighi opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa;
- la sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Inoltre, il Ministero ricorda quali sono i casi in cui opera l'istituto della sospensione.

In particolare, la sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5 della legge n. 68/1999 opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- Cassa integrazione guadagni in deroga;
- Contratto di solidarietà;
- Fondo di solidarietà di settore;
- Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito;
- Mobilità;
- Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Mentre con riferimento alle prime cinque fattispecie sopra menzionate gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, in proporzione dell'attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale, con riferimento alla mobilità il Ministero evidenzia che il legislatore disciplina le seguenti due ipotesi:

- quella in cui la procedura di mobilità si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a cinque e, pertanto, la durata della sospensione dell'obbligo di assunzione coincide con la durata della procedura di mobilità;
- quella in cui la procedura di mobilità dia luogo ad un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione dell'obbligo è operativa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l'azienda di origine previsto a favore dei lavoratori in mobilità dall'art. 8, comma 1, legge n. 223/1991, e cioè per sei mesi.

Inoltre, relativamente all'istituto della Cassa integrazione ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, viene rimesso ai servizi provinciali competenti l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assunzione.

## Convenzioni

Sempre al fine di migliorare la qualità delle informazioni del prospetto informativo e della valutazione della situazione del datore di lavoro, diviene obbligatorio indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.

## Esclusioni

Un'altra modifica riguarda l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo.

Tale variazione si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni le suddette categorie sono state soggette a diverse modifiche e con la nuova formulazione sono state definite con maggiore precisione le varie specificità.

In particolare, con riferimento al «personale di cantiere» ora deve intendersi non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell'edilizia.

Tale esclusione, chiarisce il Ministero, è strettamente limitata al solo personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle varie opere di manutenzione svolte «in cantiere». Per attività svolta «in cantiere» si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

### **Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto**

Infine, con riferimento alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, nel caso di passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili.

## Lavoratrici madri/lavoratori padri - Dimissioni e risoluzione consensuale

*Min. lavoro, nota 9 dicembre 2013, n. 21490*

Il Ministero del lavoro, con la **nota 9 dicembre 2013, n. 21490**, rende nota la nuova modulistica che deve essere utilizzata, a partire dall'anno 2014, in sostituzione di quella attualmente adottata, per effettuare il monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

In particolare, il Ministero ha provveduto ad adeguare la modulistica attualmente in uso alle modifiche intervenute ad opera della legge n. 92/2012, inserendo il riferimento all'ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e specificando, oltre al numero dei figli, anche l'età degli stessi (fino ad 1 anno, da 1 a 3 anni, oltre 3 anni).

Infatti il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 ha esteso l'obbligo di convalida presso il servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni della lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore avvenute:

- durante i primi tre anni di vita del bambino;
- nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;
- in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Inoltre, tutti i dati contenuti nel report relativo al monitoraggio in questione sono stati differenziati per genere.

In tale report sono state aggiunte le seguenti informazioni - alcune delle quali già presenti nel modulo per la dichiarazione - la cui rilevazione appare significativa nell'ambito del monitoraggio annuale del fenomeno in esame: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all'esodo, richiesta di part-time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice.



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Direzione territoriale del lavoro di .....

**DICHIARAZIONE DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE PADRE**

In data ..... alle ore ..... davanti a me .....  
Funzionario in servizio presso la intestata Direzione territoriale del lavoro, si è presentata/o personalmente la lavoratrice/ il lavoratore di seguito indicata/o, che viene informata/o che il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede:

- il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità (art. 54);
- il diritto al congedo, anche anticipato, di maternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale (art. 32) ed alle relative indennità;
- il diritto a riposi e permessi, (artt. 39 ss) anche in caso di malattia del figlio ed ancor più in caso di handicap;
- le dimissioni rassegnate nel periodo dall'inizio della gravidanza al compimento del terzo anno di vita del bambino nonché nel terzo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro se non vengono convalidate dinanzi al servizio ispezione del lavoro (art. 55, co. 4);
- il diritto alle indennità previste per il licenziamento anche in caso di convalida delle dimissioni (art. 55, co. 1).

La lavoratrice/il lavoratore, debitamente informata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra ed edotta/o delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara:

Io sottoscritta/o ..... nata/o il ...../...../..... a .....(.....)  
età ..... ; sesso [F] [M] Nazionalità: .....  
Residente a ..... in via .....  
Documento .....

**DICHIARO**

- di essere al ..... mese di gravidanza (data presunta del parto: ...../...../.....) di avere partorito in data: ...../...../.....;
- di essere padre di una/un bambina/o nata/o il .....; di essere genitore adottivo o affidatario dal .....
- numero figli: 0 [ ] ; 1 [ ] ; 2 [ ] ; oltre [ ] ; età figli: fino ad 1 anno [ ] ; da 1 a 3 anni [ ] ; oltre 3 anni [ ] ;
- di essere dipendente della ditta ..... avente sede in ..... dal ..... (anzianità di servizio: anni ..... mesi ..... ) con le mansioni di ..... qualifica .....
- **ampiezza aziendale:** [ ] fino a 15 dipendenti, [ ] da 16 a 50, [ ] da 51 a 100, [ ] da 101 a 200, [ ] oltre 200;
- **settore produttivo:** [ ] agricoltura- [ ] industria - [ ] commercio - [ ] credito e assicurazione- [ ] servizi
- Nel confermare tale volontà DICHIARO, inoltre,**
- di essere pervenuta/o alla decisione di [ ] **dimettermi** per libera scelta [ ] **risolvere consensualmente** il rapporto di lavoro per i seguenti motivi:  
[a] Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per: mancato accoglimento al nido [a1]; assenza parenti di supporto [a2]; elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (asilo nido, baby sitter) [a3].  
[b] Passaggio ad altra azienda;  
[c] Mancata concessione del *part time* /orario flessibile/modifica turni di lavoro;  
[d] Desiderio di cura della prole in maniera esclusiva;  
[e] Cambio residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro/ricongiungimento al coniuge;  
[f] Chiusura/cessazione/trasferimento azienda  
[g] Altro .....
- di aver comunicato alla ditta in questione la volontà di recedere dal contratto di lavoro/di aver consentito alla risoluzione del rapporto di lavoro in data ...../...../..... con decorrenza dal ...../...../....., ultimo giorno in forza il ...../...../.....
- di aver ricevuto **incentivi alle dimissioni/alla risoluzione**: SI [ ] NO [ ]
- l'**orario** di lavoro era così articolato: [ ] *full time*; [ ] *part time* ; Il turno di lavoro: .....
- di aver chiesto la concessione di un *part-time*: SI [ ] NO [ ] o un orario di lavoro più flessibile: SI [ ] NO [ ] ;
- che la mia **richiesta** di *part-time* o di orario più flessibile è stata **accolta**: SI [ ] NO [ ]
- negli ultimi due anni sono state modificate le mie mansioni SI [ ] NO [ ]

Sono stata/o informata/o della possibilità di rivolgermi alla Consigliera di Parità presso la Provincia di ..... ed acconsento al trattamento di questi dati a fini statistici da parte della stessa, in forma assolutamente anonima, per promuovere la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro.

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003".

**Letto, confermato e sottoscritto**

LA/IL DICHIARANTE

IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO

# Durc - Modalità di rilascio e contenuti analitici

*Min. lavoro, interpello 11 dicembre 2013, n. 33*

Il Ministero del lavoro, con l'**interpello 11 dicembre 2013, n. 33**, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007, recante le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Nello specifico, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto un parere in ordine alla corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative elencate nella tabella A del suddetto decreto.

L'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1176 della L. n. 296/2006, prevede che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nell'allegato A sopra indicato, costituisce causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

Di conseguenza, in caso di violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, il datore non potrà ottenere il Durc utile al godimento di benefici normativi e contributivi per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.

I periodi della pena decorrono dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati; quindi, per l'impedimento al rilascio di un Durc, sottolinea il Ministero, le violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (non impugnata); invece, in caso di estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non si perfeziona il presupposto della causa ostativa.

Il datore di lavoro che sia destinatario di tale pena potrà tornare a godere di benefici normativi e contributivi, compresi quelli di cui si può ancora usufruire non essendo legati a vincoli temporali, solo una volta trascorso il periodo di non rilascio del Durc.

Pertanto, il Ministero chiarisce che ad esempio si potrà godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di

premi di risultato qualora il termine per l'effettiva erogazione, liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze, ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del Durc.

Non si potrà, invece, usufruire per tutto il periodo di non rilascio del Durc di benefici concernenti ad esempio l'abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell'Inps qualora gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.

Inoltre, trattandosi di agevolazioni collegate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell'erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell'agevolazione.

Di conseguenza, il Ministero spiega che qualora la richiesta di rimborso o di fruizione dell'agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell'Inps, chiamato a riconoscere l'agevolazione, deve continuare a riferirsi all'arco temporale in cui l'agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita.

Ai sensi dall'art. 31, comma 8-ter del D.L. n. 69/2013, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La nuova norma prevede che l'eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici normativi e contributivi in forza di una causa ostativa al suo rilascio opera a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

La disciplina delle cause ostative al rilascio del Durc si applica anche per i documenti acquisiti d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, per l'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato devono verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Durc.

In tal caso, precisa il Ministero, le predette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione, in ordine alla presentazione alle competenti Dire-

zioni territoriali del lavoro (DTL) delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc.

## Accordo di ristrutturazione del debito - Esenzione dal contributo d'ingresso per mobilità

*Min. lavoro, interpello 11 dicembre 2013, n. 34*

Con l'**interpello 11 dicembre 2013, n. 34**, il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991 nella parte in cui dispone l'esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d'ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità. In particolare, si chiede se l'esenzione dal versamento contributivo riguardi anche l'ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato, ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), da imprese che nel corso del trattamento di C.i.g.s. abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991.

Il Ministero del lavoro, nel richiamare la disciplina afferente agli accordi di ristrutturazione dei debiti contenuta nel citato art. 182-bis della legge fallimentare, evidenzia, come già rilevato nella nota n. 4314/2009, che l'accordo di ristrutturazione del debito configura, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo.

Ciò, in primo luogo, in considerazione del fatto che entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell'impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.

Pertanto, conclude il Ministero del lavoro, sembra possibile una assimilazione dell'istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991 ai fini dell'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 5, comma 4, della medesima legge, atteso, pe-

raltro, che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione.

# Brevi dalle Regioni

Avv. Nicolina Tirino

## Emilia-Romagna

### **Formazione**

Con delibera della Giunta regionale dell'11 novembre 2013, n. 1629, pubblicata sul B.U.R. del 18 novembre 2013, n. 339, è stato approvato l'«Avviso pubblico per la presentazione di piani annuali di attività di promozione e sviluppo della formazione professionale, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, come modificato dall'art. 25 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9». La suddetta delibera stabilisce che per l'istruttoria dei piani di attività presentati ci si avvarrà di un apposito Nucleo di valutazione, che sarà nominato con successivo atto del Direttore Generale dell'area Cultura, Formazione e Lavoro, mentre le risorse regionali, pari ad euro 2.000.000,00 destinate alla copertura dell'«Avviso» saranno assicurate sulla L.R. n. 12/2003 e allocate nei rispettivi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 a seguito dell'entrata in vigore della relativa legge di bilancio. Viene stabilito, altresì, che all'approvazione dei piani di attività presentati, all'assunzione degli impegni di spesa e alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti si provvederà con successiva, ulteriore, deliberazione a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

## Lazio

### **Tirocini curriculari**

Con delibera U.P. del 5 novembre 2013, n. 79, pubblicata sul B.U.R. del 28 novembre 2013, n. 98, è stato approvato il «Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio». Si è ravvisata la necessità di disciplinare in modo compiuto le procedure per lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio, fornendo indicazioni di carattere generale circa i contenuti, gli obiettivi, i destinatari, la durata, il numero massimo e la tipologia di tirocini attivabili ed i criteri per il coordinamento delle attività di gestione dei tirocini. Detto regolamento definisce le iniziative di tirocinio che potranno essere attuate nel Consiglio Regionale del Lazio, fornendo indicazioni di carattere generale circa i contenuti, gli obiettivi, i destinatari, la durata, il numero massimo e la tipologia di tirocini attivabili ed i criteri per il coordinamento delle attività di gestione dei tirocini. In esso sono disciplinati esclusivamente i tirocini c.d. «curriculari» a favore di studenti, qualificabili come esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore, centri di formazione professionale e tutte le altre fattispecie non soggette a comunicazione obbligatoria non rientranti nel campo di applicazione della delibera G.R. 18 luglio 2013, n. 199. I tirocini di cui al presente regolamento, non danno diritto, né costituiscono in alcun modo, un rapporto di lavoro tra il Consiglio regionale ed i tirocinanti ospitati.

## Lombardia

### **Tirocini**

Sul B.U.R. dell'8 novembre 2013, n. 45, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale U.O. n. 10031 del 5 novembre 2013, «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative». Con detto decreto vengono approvati gli Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla delibera G.R. 25 ottobre 2013, n. 825. Per i tirocini curriculari ed extracurriculari in corso di svolgimento, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi indirizzi, continuerà ad applicarsi la normativa di

### Sicilia

riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista ed ammissibile dalla normativa di riferimento). Inoltre vengono specificate le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, ed approvati i criteri per la presentazione di progetti destinati a tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia.

#### ***Sicurezza sui luoghi di lavoro***

Sulla G.U. Regione Sicilia del 29 novembre 2013, n. 53 è stata pubblicata la Circolare reg. dell'11 novembre 2013, n. 1309, relativa alla «Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». La circolare chiarisce ed integra le disposizioni di cui al decreto del 22 dicembre 2006 e successive modifiche, «Programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto nei lavoratori interessati». Nella suddetta circolare si specifica che i corsi operativi possono essere organizzati da:

- Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., della Regione Sicilia, tramite gli S.Pre.S.A.L., che si possono avvalere anche delle UU.OO. di formazione interne all'AA.SS.PP.;
- Enti di formazione professionali legalmente riconosciuti ed accreditati dalla Regione;
- Organizzazioni di categorie datoriali e sindacali.

Si ribadisce che per tutti i superiori corsi, nonché per la verifica finale del grado di acquisizione delle conoscenze di merito sui rispettivi programmi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla sicurezza e prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto, è prevista la costituzione di un'apposita Commissione, che potrà essere regolarmente convocata solo dopo che i dipartimenti e gli enti formatori interessati avranno dato assicurazioni, con comunicazione scritta al dipartimento ASOE, della presenza di tutti i componenti della Commissione esaminatrice. Il superamento dell'esame finale di verifica delle abilità e competenze acquisite nei suddetti corsi di formazione da parte dei singoli partecipanti, sarà certificato da un apposito attestato di abilitazione.

# Adempimenti dall'11 al 25 gennaio 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

15 gennaio

## **Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile**

### ***Soggetti obbligati***

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 dicembre 2013.

### ***Adempimento***

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### ***Modalità***

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.

### ***Codici tributo:***

- **8906** - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- **8904** - Sanzione pecuniaria IVA;
- **8926** - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento;
- **1991** - Interessi sul ravvedimento - IVA.

15 gennaio

## **Assistenza fiscale sostituti d'imposta**

### ***Soggetti obbligati***

I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale.

Ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. n. 241/1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituti i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

### ***Adempimento***

Comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale.

### ***Modalità***

I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno,

16 gennaio

richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

### **Versamento contributi Inps pescatori autonomi**

#### ***Soggetti obbligati***

Pescatori autonomi.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

#### ***Modalità***

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

#### **Codice contributo:**

— PESC.

16 gennaio

### **Versamento del contributo alla gestione separata INPS**

#### ***Soggetti obbligati***

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

#### ***Adempimento***

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

#### ***Modalità***

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

#### **Causale contributo:**

- **C10** - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
- **CXX** - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione com-

prensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);  
— **ASS** - per gli associati in partecipazione.

16 gennaio

### **Versamento contributi Inps ex-Enpals**

#### ***Soggetti obbligati***

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

#### ***Modalità***

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

#### ***Causale contributo:***

- **CCSP** (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
- **CCLS** (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

16 gennaio

### **Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni**

#### ***Soggetti obbligati***

- Società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini;

che hanno corrisposto nel mese precedente:

- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
- c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

16 gennaio

### **Adempimento**

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### **Modalità**

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

In riferimento all'addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

## **Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente**

### **Soggetti obbligati**

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

### **Adempimento**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

### **Modalità**

**Versamento:** i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**Denuncia:** presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.

### **Codice contributo:**

- **C001** (Contributi obbligatori correnti);
- **C002** (Contributi obbligatori pregressi);
- **C003** (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
- **C004** (Differenze contributive);
- **C005** (Contributi diversi e contrattuali).

16 gennaio

## **Denuncia e versamento contributi Casagit**

### **Soggetti obbligati**

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

### **Adempimento**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-

cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

### **Modalità**

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all'indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

16 gennaio

## **Versamento contributi Inps lavoro dipendente**

### **Soggetti obbligati**

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps.

### **Adempimento**

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

### **Modalità**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

### **Codice contributo:**

— **DM10** (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).

16 gennaio

## **Sostituti d'imposta - Operazioni di conguaglio**

### **Soggetti obbligati**

Sostituti d'imposta.

### **Adempimento**

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

### **Modalità**

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.

**N.B.:** I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il conguaglio

glio è stato effettuato, e cioè 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

20 gennaio

### **Previndai - Denuncia e versamento contributi**

#### ***Soggetti obbligati***

Aziende industriali.

#### ***Adempimento***

Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.

#### ***Modalità***

**Denuncia:** mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell'area riservata alle aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato, timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione **entro la scadenza del trimestre** cui si riferisce, **a prescindere dalla regolarizzazione contributiva**.

**Versamento:** mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l'unico fattore di collegamento tra l'accredito dei contributi, l'impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050 si riferisce. È necessario, pertanto, che l'azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050 nella funzione «Compilazione mod. 050».

20 gennaio

### **Versamento contributi al FASC**

#### ***Soggetti obbligati***

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

#### ***Adempimento***

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

#### ***Modalità***

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.

20 gennaio

### **Previndapi - Denuncia e versamento contributi**

#### ***Soggetti obbligati***

Piccole e medie aziende industriali.

#### ***Adempimento***

Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

#### ***Modalità***

Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di

riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto, 2 - Roma. Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali è il seguente: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860. Il codice BIC per bonifici esteri è il seguente: VEBHIT2M. In nessun caso per il versamento dei contributi può essere utilizzato il mod. F24.



## TROVARE NEI TUOI LIBRI LA SOLUZIONE CHE CERCHI, DA OGGI È ANCORA PIÙ SEMPLICE.

Trovare le soluzioni dei più autorevoli esperti, dove e quando ti servono, è ancora più semplice con **LA MIA BIBLIOTECA**, la biblioteca professionale in the cloud di Wolters Kluwer Italia con migliaia di volumi pubblicati da **CEDAM**, **UTET Giuridica**, **IPSOA**, **il fisco** e **LEGGI D'ITALIA**. Con il nuovo sistema di ricerca e le funzionalità evolute, puoi andare dritto alla soluzione e trovare le risposte che ti occorrono all'interno dei volumi che hai acquistato o presenti nello scaffale a cui sei abbonato. Da oggi trovi facilmente la soluzione nei tuoi libri grazie a:

- Il sistema di ricerca intelligente che durante la digitazione suggerisce i concetti più coerenti
- La lista dei risultati per rilevanza che mette ai primi posti i capitoli più pertinenti con la tua richiesta
- La gestione personalizzata dei documenti che consente di memorizzare, annotare e stampare ciò che interessa
- La ricerca integrata all'interno dei migliori sistemi di banche dati Wolters Kluwer Italia, per un'informazione davvero a 360°



Consultabile su PC, iPad e altri tablet.

Scopri subito la nuova versione  
e richiedi maggiori informazioni su  
[lamiabiblioteca.com](http://lamiabiblioteca.com)



Con le opere di

# Trasporto a fune

*Ipotesi di accordo - 10 dicembre 2013*

## Rinnovo del c.c.n.l.

- *Durata:* 30 aprile 2016
- *Parti stipulanti:* Anef, Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uilt-Uil e Savt
- *Campo di applicazione:* dipendenti da aziende esercenti impianti di trasporto a fune

## Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

— Minimi tabellari (dicembre 2013, maggio 2014, gennaio 2015, maggio 2015, gennaio 2016)

## Retribuzioni dal 1° dicembre 2013

| Livello | Minimo   | Contingenza | E.d.r. confederale | Indennità di funzione | Totale   |
|---------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 1 S Q   | 1.643,40 | 528,67      | 10,33              | 118,79                | 2.301,19 |
| 1 S     | 1.643,40 | 528,67      | 10,33              | —                     | 2.182,40 |
| 1 Q     | 1.526,12 | 526,67      | 10,33              | 118,79                | 2.181,91 |
| 1       | 1.526,12 | 526,67      | 10,33              | —                     | 2.063,12 |
| 2       | 1.377,66 | 522,84      | 10,33              | —                     | 1.910,83 |
| 3       | 1.252,11 | 520,34      | 10,33              | —                     | 1.782,78 |
| 4       | 1.134,59 | 517,73      | 10,33              | —                     | 1.662,65 |
| 5       | 1.017,57 | 515,65      | 10,33              | —                     | 1.543,55 |
| 6       | 939,32   | 514,67      | 10,33              | —                     | 1.464,32 |
| 7       | 782,81   | 511,21      | 10,33              | —                     | 1.304,34 |

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Trasporto a fune» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

## Sintesi dell'accordo

### Scioglimento della riserva

Le Parti sottoporranno l'ipotesi di accordo all'approvazione dei rispettivi organi associativi entro il 20 dicembre 2013.

### Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza dicembre 2013, maggio 2014, gennaio 2015, maggio 2015 e gennaio 2016, i nuovi minimi di retribuzione risultano i seguenti:

| Livelli | Importi mensili |              |              |              |              |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | dal 1.12.2013   | dal 1.5.2014 | dal 1.1.2015 | dal 1.5.2015 | dal 1.1.2016 |
| 1SQ     | 1.643,40        | 1.665,12     | 1.701,33     | 1.730,29     | 1.769,40     |
| 1S      | 1.643,40        | 1.665,12     | 1.701,33     | 1.730,29     | 1.769,40     |
| 1Q      | 1.526,12        | 1.546,29     | 1.579,91     | 1.606,81     | 1.643,12     |

### Aumenti periodici di anzianità

| Livelli | Importi mensili |              |              |              |              |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | dal 1.12.2013   | dal 1.5.2014 | dal 1.1.2015 | dal 1.5.2015 | dal 1.1.2016 |
| 1       | 1.526,12        | 1.546,29     | 1.579,91     | 1.606,81     | 1.643,12     |
| 2       | 1.377,66        | 1.395,86     | 1.426,21     | 1.450,48     | 1.483,26     |
| 3       | 1.252,11        | 1.268,66     | 1.296,25     | 1.318,32     | 1.348,11     |
| 4       | 1.134,59        | 1.149,59     | 1.174,59     | 1.194,59     | 1.221,59     |
| 5       | 1.017,57        | 1.031,02     | 1.053,43     | 1.071,36     | 1.095,57     |
| 6       | 939,32          | 951,74       | 972,43       | 988,98       | 1.011,32     |
| 7       | 782,81          | 793,16       | 810,40       | 824,19       | 842,81       |

Gli importi indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente riparametrando i valori di aumento stabiliti dall'accordo per il 4° livello (rispettivamente € 20, € 15, € 25, € 20 ed € 27).

Per ciascun biennio di servizio prestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza - fino ad un massimo di 5 - ogni lavoratore ha diritto ai seguenti aumenti fissi:

| Livelli | Importi |
|---------|---------|
| 15      | 81,00   |
| 1       | 75,00   |
| 2       | 68,00   |
| 3       | 62,00   |
| 4       | 56,00   |
| 5       | 50,00   |
| 6       | 47,00   |
| 7       | 39,00   |

Per i lavoratori già in servizio al 30 novembre 2013 restano fermi l'anzianità e gli scatti maturati alla stessa data, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore indicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo dei 5 bienni.

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva il numero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza, nonché la frazione di biennio già maturata.

### Orario di lavoro

#### Orario multiperiodale

La durata dell'orario normale potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di 17 settimane con i limiti massimi di 48 ore settimanali e con una durata minima di 32 ore settimanali.

La retribuzione resterà invariata sia nei periodi di superamento che di diminuzione, ma per le prestazioni eccedenti l'orario normale settimanale spetta una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria.

Nel caso in cui al termine delle 17 settimane le ore lavorate eccedano l'orario normale settimanale, le ore eccedenti saranno retribuite come straordinario.

#### Sospensione del lavoro

Qualora si verifichi una interruzione dell'attività di trasporto per cause di forza maggiore (es. meteorologiche o di interruzione della fornitura energetica) al lavoratore compete il pagamento della retribuzione relativa all'orario normale.

Il 75% delle ore non lavorate viene recuperato utilizzando i permessi da riduzione di orario. Il giorno di sospensione può essere imputato come giorno di riposo settimanale, in sostituzione di quello previsto.

In caso di sospensione per più giorni interi, dovuta a cause di forza maggiore, l'azienda è tenuta a retribuire il personale per i primi 4 giorni, con facoltà di procedere al recupero delle ore di lavoro non lavorate, utilizzando i permessi da riduzione di orario.

Tutte le ore non lavorate possono essere recuperate fino ad un massimo di 32 ore.

In assenza di disponibilità totale o parziale di permessi da riduzione di orario, le ore non lavorate saranno recuperate - con una decurtazione a favore del lavoratore di 30 minuti ogni 4 ore e di 60 minuti ogni 8 ore - entro 45 giorni nel limite massimo di 1 ora e 30 minuti al giorno.

### Riposo settimanale

In casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato nell'ambito dei 6 giorni successivi, con un preavviso di 24 ore.

Lo spostamento del riposo feriale ad altro giorno feriale o festivo non dà luogo a maggiorazione della retribuzione.

Lo spostamento del riposo festivo ad un giorno feriale dà luogo ad una maggiorazione del 20% della retribuzione ordinaria.

Lo spostamento dovrà comunque essere fruito entro il 14° giorno.

### Ferie

Oltre alle 4 settimane, al lavoratore spetta un ulteriore giorno di ferie oltre il 2° anno di effettivo servizio ed un ulteriore giorno oltre il 4° anno di effettivo servizio.

### Apprendistato professionalizzante

L'assunzione con nuovi contratti di apprendistato non è ammessa se l'azienda, al momento dell'assunzione, non ha confermato in servizio almeno il 60% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Detta regola non si applica alle aziende con più di 3 dipendenti.

A tal fine non si computano i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine dell'apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio a tempo indeterminato.

### Durata

La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata:

| Livello di destinazione finale | Durata complessiva (mesi) | I periodo (mesi) | II periodo (mesi) | III periodo (mesi) |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 15                             | 36                        | 12               | 12                | 12                 |
| 1                              | 36                        | 12               | 12                | 12                 |
| 2                              | 36                        | 12               | 12                | 12                 |
| 3                              | 36                        | 12               | 12                | 12                 |
| 4                              | 36                        | 10               | 16                | 10                 |
| 5                              | 36                        | 6                | 12                | 18                 |
| 6                              | 36                        | 6                | 12                | 18                 |

### Anzianità

L'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli scatti di anzianità, che saranno corrisposti nelle misure previste per il livello di appartenenza.

All'apprendista vengono corrisposte la tredicesima e la quattordicesima mensilità, alle scaden-

ze previste per i qualificati, frazionate per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).

### **Ferie**

Le ferie maturano pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato.

### **Malattia e infortunio sul lavoro**

In caso di malattia, l'azienda corrisponde la normale retribuzione per un massimo di 6 mesi per ogni anno.

In caso di infortunio, l'azienda integra il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione normale dal 1° giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità.

### **Attività formativa**

La formazione professionalizzante è pari a 80 ore medie annue retribuite, ovvero ad un'equivalente entità media nel triennio, integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente. Nell'apprendistato stagionale il monte ore viene riproporzionato per ogni singolo rapporto.

### **Preavviso**

Il preavviso è di 15 giorni.

### **Apprendistato in cicli stagionali**

L'apprendistato può essere articolato in cicli stagionali, attraverso più rapporti a termine, per lo svolgimento delle mansioni dei livelli 6, 5, 4 e 3.

L'apprendista assunto per la stagione ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni nella stagione successiva.

Ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale si computano anche le prestazioni di breve durata rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

Ai fini della durata dell'apprendistato (v. supra), i periodi di servizio come apprendista stagionale si cumulano in funzione dei mesi di effettiva assunzione, considerando convenzionalmente di 6 mesi la prestazione invernale, di 3 mesi la prestazione estiva e di 12 mesi entrambe le prestazioni.

Le prestazioni inferiori a 3 mesi vengono considerate comunque di 3 mesi.

### **Lavoro a tempo parziale**

Il lavoro supplementare può essere svolto fino a concorrenza dell'orario settimanale stabilito per i lavoratori a tempo pieno ed è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di 1/4 dell'orario settimanale per il personale a tempo pieno; oltre tale limite è retribuito con la maggiorazione del 25%.

## Febbraio 2014

Autotrasporto  
merci e logistica**Accordo 1° agosto 2013*****Una tantum***

Con le competenze del mese di febbraio 2014, a copertura del periodo 1° gennaio-31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio al 1° agosto 2013 va corrisposta la seconda tranches, pari ad € 44, di una tantum, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo.

L'una tantum - non utile ai fini degli istituti contrattuali, né del t.f.r. - deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time (a tal fine si considerano mese intero le frazioni di mese pari o superiori 15 giorni).

Calzature - Piccola  
e media industria**Accordo 7 ottobre 2013*****Una tantum***

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranches, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

Giocattoli - Piccola  
e media industria**Accordo 7 ottobre 2013*****Una tantum***

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranches, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

Legno  
e arredamento  
- Piccola e media  
industria**Accordo 29 novembre 2013*****Arretrati - Aziende aderenti a Confimi***

Con la retribuzione di febbraio 2014 verrà corrisposta una quota degli aumenti retributivi relativi alle mensilità da giugno a novembre 2013, nei seguenti importi:

| Categoria | Importi |
|-----------|---------|
| AD3       | 51,60   |
| AD2       | 48,00   |
| AD1       | 44,40   |
| AC4       | 40,80   |
| AC3       | 37,20   |
| AC2       | 37,20   |
| AC1       | 34,08   |

### Occhiali - Aziende industriali

| Categoria | Importi |
|-----------|---------|
| AS3       | 37,20   |
| AS2       | 33,60   |
| AS1       | 32,16   |
| AE3       | 30,36   |
| AE2       | 28,56   |
| AE1       | 24,00   |

### Accordo 9 novembre 2013

#### **Classificazione del personale - Elemento provvisorio**

Con la retribuzione di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 9 novembre 2013 verrà corrisposta la quota di accantonamento di cui al c.c.n.l. 9 aprile 2008, commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio 2013-dicembre 2013.

Gli importi, ridotti proporzionalmente nel caso di assunzione nel corso del periodo suindicato e nel caso di part-time, sono i seguenti:

| Livelli | Importi |
|---------|---------|
| 6 Q     | 68,80   |
| 6       | 68,80   |
| 5       | 64,00   |
| 4S      | 57,61   |
| 4       | 54,94   |
| 3       | 52,00   |
| 2       | 48,01   |
| 1       | 30,01   |

La somma non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale né del t.f.r.

### Occhiali - Piccola e media industria

### Accordo 7 ottobre 2013

#### **Una tantum**

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranche, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

### Pelli e cuoio - Piccola e media industria

### Accordo 7 ottobre 2013

#### **Una tantum**

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranche, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31

ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

**Penne, spazzole  
e pennelli - Aziende  
industriali**

### **Accordo 27 novembre 2013**

#### ***Elemento perequativo***

Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si sia chiusa senza un formale accordo entro il mese di novembre 2013, con la retribuzione di febbraio 2014 va erogato l'elemento perequativo pari ad € 250,00 per il 2013. L'importo è onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. ed in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, così come in caso di part-time, sarà riproporzionato pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero).

**Penne, spazzole  
e pennelli - Piccola  
e media industria**

### **Accordo 7 ottobre 2013**

#### ***Una tantum***

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranche, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

**Servizi  
assistenziali -  
Anpas**

### **Accordo 14 novembre 2013**

#### ***Una tantum***

Entro le competenze di febbraio 2014, al personale in forza al 31 ottobre 2013 è riconosciuta la prima rata di una tantum per il periodo 1° gennaio 2010-30 giugno 2013, nei seguenti importi, riproporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato:

| <b>Categoria</b> | <b>Importi</b> |
|------------------|----------------|
| F6               | 636,36         |
| F5               | 527,27         |
| F4               | 475,00         |
| F3               | 413,64         |
| F2               | 381,82         |
| F1               | 361,36         |
| E6               | 438,64         |
| E5               | 413,64         |
| E4               | 381,82         |
| E3               | 361,36         |
| E2               | 340,91         |
| E1               | 320,46         |
| D6               | 413,64         |
| D5               | 381,82         |
| D4               | 361,36         |

| Categoria | Importi |
|-----------|---------|
| D3        | 341,82  |
| D2        | 320,46  |
| D1        | 302,28  |
| C6        | 340,91  |
| C5        | 320,46  |
| C4        | 302,28  |
| C3        | 286,36  |
| C2        | 275,00  |
| C1        | 263,64  |
| B6        | 302,28  |
| B5        | 286,36  |
| B4        | 275,00  |
| B3        | 263,64  |
| B2        | 252,27  |
| B1        | 240,91  |
| A6        | 275,00  |
| A5        | 263,64  |
| A4        | 252,27  |
| A3        | 240,91  |
| A2        | 234,09  |
| A1        | 227,28  |

Tessili  
e abbigliamento -  
Piccola e media  
industria

### Accordo 7 ottobre 2013

#### *Una tantum*

Con la retribuzione del mese di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 7 ottobre 2013 compete la seconda tranche, pari ad € 50, di importo forfettario a titolo di arretrati contrattuali. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 ottobre 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale e C.i.g. a zero ore.

Vigilanza privata  
e servizi fiduciari

### C.c.n.l. 8 aprile 2013

#### *Retribuzioni in vigore dal 1° febbraio 2014 - Istituti*

| Livello | Aumento contrattuale | Minimo   | Totale   |
|---------|----------------------|----------|----------|
| Q       | 38,57                | 1.875,46 | 1.875,46 |
| 1       | 31,43                | 1.631,18 | 1.631,18 |
| 2       | 28,57                | 1.531,81 | 1.531,81 |
| 3       | 24,00                | 1.375,31 | 1.375,31 |
| 4       | 20,00                | 1.238,88 | 1.238,88 |

| Livello | Aumento contrattuale | Minimo   | Totale   |
|---------|----------------------|----------|----------|
| 5       | 18,86                | 1.177,01 | 1.177,01 |
| 6       | 14,29                | 1.043,77 | 1.043,77 |

### *Retribuzioni in vigore dal 1° febbraio 2014 - Servizi fiduciari*

| Livello | Aumento contrattuale | Minimo   | Totale   |
|---------|----------------------|----------|----------|
| A       | 31,43                | 1.398,57 | 1.398,57 |
| B       | 28,57                | 1.271,42 | 1.271,42 |
| C       | 24,00                | 1.068,00 | 1.068,00 |
| D       | 20,00                | 890,00   | 890,00   |
| E       | 18,86                | 839,15   | 839,15   |
| F       | 17,14                | 762,85   | 762,85   |

### **Una tantum**

Il 1° febbraio 2014, al personale in forza al 1° febbraio 2013, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2009-31 gennaio 2013, sarà erogato un importo forfettario una tantum pari ad € 150.

In caso di inizio del rapporto nel periodo 31 dicembre 2008-31 gennaio 2013, l'importo forfettario sarà erogato nella misura di € 9,40 per ogni mese di effettiva permanenza in servizio (la frazione superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

L'una tantum assorbe fino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale o legale né del t.f.r.

# Installazione non autorizzata di programmi informatici: illegittimo il licenziamento

Avv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 26 novembre 2013, n. 26397

### MASSIMA

Non può essere licenziato il dipendente che scarica gratuitamente programmi direttamente dal personal computer d'ufficio anche se l'azienda non aveva autorizzato l'installazione.

### COMMENTO

Non può essere licenziato il dipendente che scarica gratuitamente programmi direttamente dal personal computer d'ufficio anche se l'azienda non aveva autorizzato l'installazione.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la **sentenza del 26 novembre 2013, n. 26397**, giudicando sproporzionato il licenziamento disciplinare inflitto perché il dipendente aveva installato «eMule», il software in condivisione per scaricare gratis musica e film, sul pc fornitogli dall'azienda.

La Corte di Appello, confermava la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da una nota società multinazionale, ordinando la reintegra nel posto di lavoro del lavoratore.

Nella missiva con la quale veniva comunicato il licenziamento era stata ribadita la contestazione di aver il dipendente installato sul pc a lui assegnato dalla società il programma «eMule» - software non autorizzato dall'azienda - e di averlo utilizzato in violazione della «policy aziendale» e del «codice di comportamento», in quanto programma che poneva in serio pericolo la riservatezza dei dati sul pc consentendo l'accesso di estranei allo stesso, aggiungendo che la circostanza che egli avesse negato questa evidenza (l'aver installato ed utilizzato il detto programma), in considerazione del ruolo e della mansione ricoperta, non consentiva in alcun modo il proseguimento del rapporto di lavoro essendo venuta meno la fiducia nella sua persona, anche perché non era la prima volta che negava i fatti contestatigli.

La Corte d'Appello rilevava che il chiaro tenore letterale della missiva di licenziamento evidenziava come a fondamento dello stesso era stata posta non solo (e non

tanto) l'avvenuta installazione ed utilizzo del programma «eMule» ma anche, ed in modo determinante, la negazione dei fatti contestati, da parte del dipendente, in sede di giustificazioni. Tale ultima circostanza, oltre a non rappresentare illecito disciplinare - rientrando nel diritto di difesa, anche in sede disciplinare, la facoltà di negare l'addebito - comunque non poteva essere posta a base del provvedimento espulsivo in assenza di previa contestazione rappresentando, a sua volta, nella prospettiva e nella valenza ad esso attribuita dalla società, illecito disciplinare.

Quindi, proseguiva la Corte d'Appello, espunta tale circostanza dai fatti addotti a sostegno del recesso, l'addebito relativo alla installazione ed utilizzo del programma «eMule», da solo, non era idoneo a giustificare il licenziamento, sanzione questa del tutto sproporzionata come dimostrato dalla stessa determinazione della società che aveva posto l'accento non tanto sul fatto contestato, ma sulla negazione dello stesso da parte del dipendente.

I giudici di appello rilevavano altresì, in merito alla mancanza di proporzionalità della sanzione, che la contestazione relativa all'utilizzo del programma era generica e tale da non consentire di apprezzarne il rilievo dal punto di vista disciplinare. Per di più, evidenziavano che il C.c.n.l. prevedeva espressamente, all'art. 51, tra i casi di possibile adozione di sanzioni conservative, l'utilizzo improprio degli strumenti di lavoro aziendali mentre ipotesi analoga non si rinveniva nel successivo art. 52, rubricato «licenziamento per mancanze» che contemplava violazioni certamente più gravi. Parimenti, le stesse previsioni della «policy» non contemplavano affatto il licenziamento per il caso di installazione ed uso improprio di un programma non autorizzato ma,

solo genericamente, la possibilità di assoggettamento a sanzione disciplinare, non escluso il licenziamento, in caso di violazione delle norme della «policy». Infine, andava considerata l'anzianità di servizio del dipendente licenziato e la sussistenza di un solo precedente disciplinare.

La società ricorreva per cassazione sostenendo che l'installazione del programma sul pc aziendale era tale da «ledere l'elemento fiduciario in modo irreversibile», così come il riferimento alla anzianità del dipendente ed alla presenza di un solo precedente disciplinare non era di per sé elemento sufficiente ad escludere la ricorrenza della proporzionalità del licenziamento.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

È stato costantemente affermato in sede di legittimità - esordisce la Corte - che il giudizio di merito applicativo di norme elastiche (anche quando concerne la valutazione della proporzionalità tra infrazione e relativa sanzione disciplinare) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 13 maggio 2005, n. 10058; Cass. 6 aprile 2006, n. 8017).

Nel caso in esame, la Corte di Appello è pervenuta all'affermazione della mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione irrogata sulla scorta di un ragionamento che non risulta essere stato sviluppato in violazione del richiamato principio, bensì attraverso una valutazione in concreto del fatto così come contestato (installazione ed utilizzazione del programma «eMule») ritenuto generico in relazione alla parte relativa alla utilizzazione del programma, solo enunciata astrattamente, e, in quanto tale, non idonea a consentire una adeguata valutazione della sua effettiva gravità.

Così come ha valutato la condotta contestata in relazione al contenuto degli artt. 51 e 52 del C.c.n.l. di settore nonché in relazione alle disposizioni della «policy» evidenziando come la sanzione del licenziamento non fosse una conseguenza obbligata della generica installazione ed improprio uso di un programma, ma una possibile conseguenza, evidentemente da integrare con ulteriori elementi che ne delineassero la effettiva gravità in concreto.

In siffatto quadro valutativo il riferimento alla presenza di

un solo precedente disciplinare in quindici anni di anzianità di servizio del dipendente appare operato dalla Corte di Appello come ad elemento da solo certo non decisivo ma ulteriore, utilizzabile per una migliore comprensione della reale portata del fatto così come contestato.

La Cassazione respinge anche la censura relativa ad una insufficiente ed illogica motivazione per non avere la Corte di merito valutato il procedimento disciplinare nel suo complesso, ma di aver limitato la sua indagine solo al suo epilogo (la negazione dei fatti da parte del lavoratore), mentre doveva dar rilievo alla circostanza che l'installazione del programma non autorizzato ed il suo utilizzo erano fatti di per sé tali da ledere l'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.

Viceversa, osserva la Cassazione, risulta che la Corte di Appello ha valutato anche la missiva di contestazione e, quindi, dopo aver analizzato il contenuto della successiva lettera di licenziamento, è giunta a considerare che dal tenore complessivo di quest'ultima emergeva come la ragione determinante il licenziamento fosse stato l'atteggiamento tenuto dal dipendente in sede di giustificazioni (l'aver negato gli addebiti). Quindi, dopo aver evidenziato che il negare gli addebiti non poteva essere valutato come un comportamento idoneo ad essere assunto ad illecito disciplinare, ha proceduto, in conclusione, correttamente ad una valutazione della condotta nei termini in cui era stata oggetto della contestazione, reputandola non di gravità tale da giustificare l'adozione della sanzione espulsiva.

La sentenza in commento ripropone il tema, per la verità non nuovo, dell'utilizzo improprio dei beni aziendali, ed in particolare del pc aziendale, per utilità extra-lavorative o, nei casi più comuni, per semplice navigazione nel web durante l'orario lavorativo.

Di una fattispecie simile a quella trattata dalla Suprema Corte si è occupato il Tribunale di Firenze (sentenza del 7 gennaio 2008), che ha escluso l'applicabilità della sanzione del licenziamento nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato abbia utilizzato quotidianamente beni informatici aziendali al fine di «navigare» in Internet su siti estranei all'oggetto della propria prestazione lavorativa, in considerazione dell'intensità dell'elemento soggettivo della condotta del lavoratore che, nel caso concreto, è stata considerata sminuita dalla tolleranza aziendale all'accesso, da parte dei dipendenti, alla rete Internet anche per motivi extra-lavorativi. Sebbene la consulenza tecnica appositamente disposta avesse accertato che circa il settanta per cento degli accessi ad Internet complessivamente effettuati dal dipendente nel periodo monitorato fossero relativi a siti non attinenti l'attività lavo-

rativa e che detti accessi fossero superiori a quelli di colleghi assegnati a mansioni affini, il Tribunale ha ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento, tenendo conto proprio del fatto che, come emerso nel corso dell'istruttoria, era comunque consentito ai dipendenti un accesso alla rete Internet per motivi extra-lavorativi. A ciò si aggiunga che l'uso improprio degli strumenti informatici aziendali era assimilato dal C.c.n.l. di categoria al danneggiamento di beni aziendali, fattispecie per la quale era prevista la sanzione conservativa della sospensione.

Anche se nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza in epigrafe non viene toccato l'argomento, si deve rilevare che l'accertamento dell'utilizzo dei beni aziendali passa necessariamente attraverso il controllo dell'operato del lavoratore e, quindi, della valutazione circa la liceità o meno della sorveglianza che il datore di lavoro è costretto ad effettuare.

In proposito, di recente la Cassazione ha stabilito che le aziende non possono «spiare» i dipendenti che navigano su internet, durante le ore d'ufficio, attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo informatici centralizzati, e, se la navigazione non integra gli estremi di un abuso, il dipendente non può essere licenziato. Nella specie l'azienda aveva rilevato e registrato con un programma di controllo informatico centralizzato (c.d. Super Scout) che il dipendente aveva acceduto ad Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale. La Cassazione ha ritenuto che tali dati erano stati rilevati in violazione dell'art. 4, comma 2, legge n. 300 del 1970 e pertanto erano inutilizzabili (Cass. n. 4375/2010).

In senso conforme si è espresso il Tribunale di Milano (sentenza 9 dicembre 2010), che ha annullato il licenziamento intimato per giusta causa anche se era risultato incontestabilmente che il lavoratore aveva tenuto occupato per circa 24 ore consecutive il 40% della banda internet aziendale per attività personali non riconducibili all'attività lavorativa.

Tuttavia, poiché le evidenze sui cui si fondava la contestazione disciplinare erano venute a conoscenza dell'azienda tramite l'utilizzo di un programma aziendale che consentiva la rilevazione delle modalità e della durata delle connessioni ad internet dei singoli dipendenti con ciò realizzando un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tale rilevazione doveva considerarsi inutilizzabile per violazione dell'art. 4 Stat. Lav.

Ben diversa è stata la decisione del Tribunale di Roma (sentenza 28 gennaio 2009) per la condotta di una hostess che formava ed inseriva in siti Internet materiale pornografico ed annunci contenenti offerte di prestazio-

ni sessuali che permettevano di identificare la sua qualità di hostess e la compagnia aerea datrice di lavoro: in questo caso il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto legittimo.

# Trattamento di fine rapporto

ISTAT - Comunicato 12 dicembre 2013

| Decorrenza     | Periodo            | Indice ISTAT | Differenza % indice | Rateo 1,5% | 75% differenza indice | Coefficiente di rivalutazione |
|----------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Gennaio 2013   | dal 15.01 al 14.02 | 106,7        | 0,187793            | 0,125      | 0,140845              | 0,265845                      |
| Febbraio 2013  | dal 15.02 al 14.03 | 106,7        | 0,187793            | 0,250      | 0,140845              | 0,390845                      |
| Marzo 2013     | dal 15.03 al 14.04 | 106,9        | 0,375587            | 0,375      | 0,281690              | 0,656690                      |
| Aprile 2013    | dal 15.04 al 14.05 | 106,9        | 0,375587            | 0,500      | 0,281690              | 0,781690                      |
| Maggio 2013    | dal 15.05 al 14.06 | 106,9        | 0,375587            | 0,625      | 0,281690              | 0,906690                      |
| Giugno 2013    | dal 15.06 al 14.07 | 107,1        | 0,563380            | 0,750      | 0,422535              | 1,172535                      |
| Luglio 2013    | dal 15.07 al 14.08 | 107,2        | 0,657277            | 0,875      | 0,492958              | 1,367958                      |
| Agosto 2013    | dal 15.08 al 14.09 | 107,6        | 1,032864            | 1,000      | 0,774648              | 1,774648                      |
| Settembre 2013 | dal 15.09 al 14.10 | 107,2        | 0,657277            | 1,125      | 0,492958              | 1,617958                      |
| Ottobre 2013   | dal 15.10 al 14.11 | 107,1        | 0,563380            | 1,250      | 0,422535              | 1,672535                      |
| Novembre 2013  | dal 15.11 al 14.12 | 106,8        | 0,281690            | 1,375      | 0,211268              | 1,586268                      |

## Crediti di lavoro

ISTAT - Comunicato 12 dicembre 2013

### N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione

Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1° gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il coefficiente relativo al mese di **erogazione** del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l'importo del credito già rivalutato al 31 dicembre 1997.

Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1° gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese di **maturazione** del credito, che va moltiplicato per l'importo del credito da rivalutare.

| Mese           | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dicembre 1997  | 106,5        | 1,000000                                    | —                                           |
| Gennaio 1998   | 106,8        | 1,002817                                    | 1,373000                                    |
| Febbraio 1998  | 107,1        | 1,005634                                    | 1,369154                                    |
| Marzo 1998     | 107,1        | 1,005634                                    | 1,369154                                    |
| Aprile 1998    | 107,3        | 1,007512                                    | 1,366602                                    |
| Maggio 1998    | 107,5        | 1,009390                                    | 1,364060                                    |
| Giugno 1998    | 107,6        | 1,010329                                    | 1,362792                                    |
| Luglio 1998    | 107,6        | 1,010329                                    | 1,362792                                    |
| Agosto 1998    | 107,7        | 1,011268                                    | 1,361526                                    |
| Settembre 1998 | 107,8        | 1,012207                                    | 1,360263                                    |

| Mese                | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione<br>ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione<br>post 1.1.1998 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ottobre 1998        | 108          | 1,014085                                       | 1,357744                                       |
| Novembre 1998       | 108,1        | 1,015023                                       | 1,356488                                       |
| Dicembre 1998       | 108,1        | 1,015023                                       | 1,356488                                       |
| <b>Gennaio 1999</b> | 108,2        | 1,015962                                       | 1,355235                                       |
| Febbraio 1999       | 108,4        | 1,017840                                       | 1,352734                                       |
| Marzo 1999          | 108,6        | 1,019718                                       | 1,350243                                       |
| Aprile 1999         | 109          | 1,023474                                       | 1,345288                                       |
| Maggio 1999         | 109,2        | 1,025352                                       | 1,342824                                       |
| Giugno 1999         | 109,2        | 1,025352                                       | 1,342824                                       |
| Luglio 1999         | 109,4        | 1,027230                                       | 1,340369                                       |
| Agosto 1999         | 109,4        | 1,027230                                       | 1,340369                                       |
| Settembre 1999      | 109,7        | 1,030047                                       | 1,336704                                       |
| Ottobre 1999        | 109,9        | 1,031925                                       | 1,334271                                       |
| Novembre 1999       | 110,3        | 1,035681                                       | 1,329432                                       |
| Dicembre 1999       | 110,4        | 1,036620                                       | 1,328228                                       |
| <b>Gennaio 2000</b> | 110,5        | 1,037559                                       | 1,327026                                       |
| Febbraio 2000       | 111          | 1,042254                                       | 1,321049                                       |
| Marzo 2000          | 111,3        | 1,045070                                       | 1,317488                                       |
| Aprile 2000         | 111,4        | 1,046009                                       | 1,316305                                       |
| Maggio 2000         | 111,7        | 1,048826                                       | 1,312770                                       |
| Giugno 2000         | 112,1        | 1,052582                                       | 1,308086                                       |
| Luglio 2000         | 112,3        | 1,054460                                       | 1,305756                                       |
| Agosto 2000         | 112,3        | 1,054460                                       | 1,305756                                       |
| Settembre 2000      | 112,5        | 1,056338                                       | 1,303435                                       |
| Ottobre 2000        | 112,8        | 1,059155                                       | 1,299968                                       |
| Novembre 2000       | 113,3        | 1,063850                                       | 1,294231                                       |
| Dicembre 2000       | 113,4        | 1,064789                                       | 1,293090                                       |
| <b>Gennaio 2001</b> | 113,9        | 1,069484                                       | 1,287414                                       |
| Febbraio 2001       | 114,3        | 1,073239                                       | 1,282908                                       |
| Marzo 2001          | 114,4        | 1,074178                                       | 1,281787                                       |
| Aprile 2001         | 114,8        | 1,077934                                       | 1,277321                                       |
| Maggio 2001         | 115,1        | 1,080751                                       | 1,273991                                       |
| Giugno 2001         | 115,3        | 1,082629                                       | 1,271781                                       |
| Luglio 2001         | 115,3        | 1,082629                                       | 1,271781                                       |
| Agosto 2001         | 115,3        | 1,082629                                       | 1,271781                                       |
| Settembre 2001      | 115,4        | 1,083568                                       | 1,270679                                       |
| Ottobre 2001        | 115,7        | 1,086385                                       | 1,267385                                       |
| Novembre 2001       | 115,9        | 1,088263                                       | 1,265198                                       |

| Mese                | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione<br>ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione<br>post 1.1.1998 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dicembre 2001       | 116          | 1,089202                                       | 1,264107                                       |
| <b>Gennaio 2002</b> | 116,5        | 1,093897                                       | 1,258682                                       |
| Febbraio 2002       | 116,9        | 1,097653                                       | 1,254375                                       |
| Marzo 2002          | 117,2        | 1,100469                                       | 1,251164                                       |
| Aprile 2002         | 117,5        | 1,103286                                       | 1,247969                                       |
| Maggio 2002         | 117,7        | 1,105164                                       | 1,245849                                       |
| Giugno 2002         | 117,9        | 1,107042                                       | 1,243735                                       |
| Luglio 2002         | 118          | 1,107981                                       | 1,242681                                       |
| Agosto 2002         | 118,2        | 1,109859                                       | 1,240579                                       |
| Settembre 2002      | 118,4        | 1,111737                                       | 1,238483                                       |
| Ottobre 2002        | 118,7        | 1,114554                                       | 1,235353                                       |
| Novembre 2002       | 119          | 1,117371                                       | 1,232239                                       |
| Dicembre 2002       | 119,1        | 1,118310                                       | 1,231204                                       |
| <b>Gennaio 2003</b> | 119,6        | 1,123005                                       | 1,226057                                       |
| Febbraio 2003       | 119,8        | 1,124883                                       | 1,224010                                       |
| Marzo 2003          | 120,2        | 1,128638                                       | 1,219937                                       |
| Aprile 2003         | 120,4        | 1,130516                                       | 1,217910                                       |
| Maggio 2003         | 120,5        | 1,131455                                       | 1,216900                                       |
| Giugno 2003         | 120,6        | 1,132394                                       | 1,215891                                       |
| Luglio 2003         | 120,9        | 1,135211                                       | 1,212873                                       |
| Agosto 2003         | 121,1        | 1,137089                                       | 1,210870                                       |
| Settembre 2003      | 121,4        | 1,139906                                       | 1,207878                                       |
| Ottobre 2003        | 121,5        | 1,140845                                       | 1,206884                                       |
| Novembre 2003       | 121,8        | 1,143662                                       | 1,203911                                       |
| Dicembre 2003       | 121,8        | 1,143662                                       | 1,203911                                       |
| <b>Gennaio 2004</b> | 122          | 1,145540                                       | 1,201938                                       |
| Febbraio 2004       | 122,4        | 1,149296                                       | 1,198010                                       |
| Marzo 2004          | 122,5        | 1,150235                                       | 1,197032                                       |
| Aprile 2004         | 122,8        | 1,153052                                       | 1,194107                                       |
| Maggio 2004         | 123          | 1,154930                                       | 1,192166                                       |
| Giugno 2004         | 123,3        | 1,157746                                       | 1,189265                                       |
| Luglio 2004         | 123,4        | 1,158685                                       | 1,188301                                       |
| Agosto 2004         | 123,6        | 1,160563                                       | 1,186379                                       |
| Settembre 2004      | 123,6        | 1,160563                                       | 1,186379                                       |
| Ottobre 2004        | 123,6        | 1,160563                                       | 1,186379                                       |
| Novembre 2004       | 123,9        | 1,163380                                       | 1,183506                                       |
| Dicembre 2004       | 123,9        | 1,163380                                       | 1,183506                                       |
| <b>Gennaio 2005</b> | 123,9        | 1,163380                                       | 1,183506                                       |

| Mese                | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione<br>ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione<br>post 1.1.1998 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Febbraio 2005       | 124,3        | 1,167136                                       | 1,179698                                       |
| Marzo 2005          | 124,5        | 1,169014                                       | 1,177802                                       |
| Aprile 2005         | 124,9        | 1,172770                                       | 1,174030                                       |
| Maggio 2005         | 125,1        | 1,174648                                       | 1,172153                                       |
| Giugno 2005         | 125,3        | 1,176526                                       | 1,170283                                       |
| Luglio 2005         | 125,6        | 1,179343                                       | 1,167487                                       |
| Agosto 2005         | 125,8        | 1,181221                                       | 1,165631                                       |
| Settembre 2005      | 125,9        | 1,182160                                       | 1,164705                                       |
| Ottobre 2005        | 126,1        | 1,184038                                       | 1,162858                                       |
| Novembre 2005       | 126,1        | 1,184038                                       | 1,162858                                       |
| Dicembre 2005       | 126,3        | 1,185915                                       | 1,161017                                       |
| <b>Gennaio 2006</b> | 126,6        | 1,188732                                       | 1,158265                                       |
| Febbraio 2006       | 126,9        | 1,191549                                       | 1,155527                                       |
| Marzo 2006          | 127,1        | 1,193427                                       | 1,153709                                       |
| Aprile 2006         | 127,4        | 1,196244                                       | 1,150992                                       |
| Maggio 2006         | 127,8        | 1,200000                                       | 1,147390                                       |
| Giugno 2006         | 127,9        | 1,200939                                       | 1,146493                                       |
| Luglio 2006         | 128,2        | 1,203756                                       | 1,143810                                       |
| Agosto 2006         | 128,4        | 1,205634                                       | 1,142028                                       |
| Settembre 2006      | 128,4        | 1,205634                                       | 1,142028                                       |
| Ottobre 2006        | 128,2        | 1,203756                                       | 1,143810                                       |
| Novembre 2006       | 128,3        | 1,204695                                       | 1,142918                                       |
| Dicembre 2006       | 128,4        | 1,205634                                       | 1,142028                                       |
| <b>Gennaio 2007</b> | 128,5        | 1,206573                                       | 1,141139                                       |
| Febbraio 2007       | 128,8        | 1,209390                                       | 1,138481                                       |
| Marzo 2007          | 129,0        | 1,211268                                       | 1,136716                                       |
| Aprile 2007         | 129,2        | 1,213146                                       | 1,134957                                       |
| Maggio 2007         | 129,6        | 1,216901                                       | 1,131454                                       |
| Giugno 2007         | 129,9        | 1,219718                                       | 1,128841                                       |
| Luglio 2007         | 130,2        | 1,222535                                       | 1,126240                                       |
| Agosto 2007         | 130,4        | 1,224413                                       | 1,124512                                       |
| Settembre 2007      | 130,4        | 1,224413                                       | 1,124512                                       |
| Ottobre 2007        | 130,8        | 1,228169                                       | 1,121073                                       |
| Novembre 2007       | 131,3        | 1,232864                                       | 1,116804                                       |
| Dicembre 2007       | 131,8        | 1,237559                                       | 1,112568                                       |
| <b>Gennaio 2008</b> | 132,2        | 1,241315                                       | 1,109201                                       |
| Febbraio 2008       | 132,5        | 1,244131                                       | 1,106690                                       |
| Marzo 2008          | 133,2        | 1,250704                                       | 1,100874                                       |

| Mese                | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione<br>ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione<br>post 1.1.1998 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aprile 2008         | 133,5        | 1,253521                                       | 1,098400                                       |
| Maggio 2008         | 134,2        | 1,260094                                       | 1,092671                                       |
| Giugno 2008         | 134,8        | 1,265728                                       | 1,087807                                       |
| Luglio 2008         | 135,4        | 1,271362                                       | 1,082987                                       |
| Agosto 2008         | 135,5        | 1,272300                                       | 1,082187                                       |
| Settembre 2008      | 135,2        | 1,269484                                       | 1,084589                                       |
| Ottobre 2008        | 135,2        | 1,269484                                       | 1,084589                                       |
| Novembre 2008       | 134,7        | 1,264789                                       | 1,088615                                       |
| Dicembre 2008       | 134,5        | 1,262911                                       | 1,090233                                       |
| <b>Gennaio 2009</b> | 134,2        | 1,260094                                       | 1,092671                                       |
| Febbraio 2009       | 134,5        | 1,262911                                       | 1,090233                                       |
| Marzo 2009          | 134,5        | 1,262911                                       | 1,090233                                       |
| Aprile 2009         | 134,8        | 1,265728                                       | 1,087807                                       |
| Maggio 2009         | 135,1        | 1,268545                                       | 1,085392                                       |
| Giugno 2009         | 135,3        | 1,270423                                       | 1,083787                                       |
| Luglio 2009         | 135,3        | 1,270423                                       | 1,083787                                       |
| Agosto 2009         | 135,8        | 1,275117                                       | 1,079797                                       |
| Settembre 2009      | 135,4        | 1,271362                                       | 1,082987                                       |
| Ottobre 2009        | 135,5        | 1,272300                                       | 1,082187                                       |
| Novembre 2009       | 135,6        | 1,273239                                       | 1,081389                                       |
| Dicembre 2009       | 135,8        | 1,275117                                       | 1,079797                                       |
| <b>Gennaio 2010</b> | 136,0        | 1,276995                                       | 1,078209                                       |
| Febbraio 2010       | 136,2        | 1,278873                                       | 1,076626                                       |
| Marzo 2010          | 136,5        | 1,281690                                       | 1,074259                                       |
| Aprile 2010         | 137,0        | 1,286385                                       | 1,070339                                       |
| Maggio 2010         | 137,1        | 1,287324                                       | 1,069558                                       |
| Giugno 2010         | 137,1        | 1,287324                                       | 1,069558                                       |
| Luglio 2010         | 137,6        | 1,292019                                       | 1,065672                                       |
| Agosto 2010         | 137,9        | 1,294836                                       | 1,063353                                       |
| Settembre 2010      | 137,5        | 1,291080                                       | 1,066447                                       |
| Ottobre 2010        | 137,8        | 1,293897                                       | 1,064125                                       |
| Novembre 2010       | 137,9        | 1,294836                                       | 1,063353                                       |
| Dicembre 2010       | 138,4        | 1,299531                                       | 1,059512                                       |
| <b>Gennaio 2011</b> | 101,2        | 1,304672                                       | 1,055336                                       |
| Febbraio 2011       | 101,5        | 1,308540                                       | 1,052217                                       |
| Marzo 2011          | 101,9        | 1,313697                                       | 1,048086                                       |
| Aprile 2011         | 102,4        | 1,320143                                       | 1,042969                                       |
| Maggio 2011         | 102,5        | 1,321432                                       | 1,041951                                       |

| Mese                | Indice Istat | Coefficiente di rivalutazione<br>ante 1.1.1998 | Coefficiente di rivalutazione<br>post 1.1.1998 |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Giugno 2011         | 102,6        | 1,322721                                       | 1,040936                                       |
| Luglio 2011         | 102,9        | 1,326589                                       | 1,037901                                       |
| Agosto 2011         | 103,2        | 1,330456                                       | 1,034884                                       |
| Settembre 2011      | 103,2        | 1,330456                                       | 1,034884                                       |
| Ottobre 2011        | 103,6        | 1,335613                                       | 1,030888                                       |
| Novembre 2011       | 103,7        | 1,336902                                       | 1,029894                                       |
| Dicembre 2011       | 104,0        | 1,340770                                       | 1,026923                                       |
| <b>Gennaio 2012</b> | 104,4        | 1,345927                                       | 1,022989                                       |
| Febbraio 2012       | 104,8        | 1,351084                                       | 1,019084                                       |
| Marzo 2012          | 105,2        | 1,356240                                       | 1,015209                                       |
| Aprile 2012         | 105,7        | 1,362686                                       | 1,010407                                       |
| Maggio 2012         | 105,6        | 1,361397                                       | 1,011364                                       |
| Giugno 2012         | 105,8        | 1,363976                                       | 1,009452                                       |
| Luglio 2012         | 105,9        | 1,365265                                       | 1,008499                                       |
| Agosto 2012         | 106,4        | 1,371711                                       | 1,003759                                       |
| Settembre 2012      | 106,4        | 1,371711                                       | 1,003759                                       |
| Ottobre 2012        | 106,4        | 1,371711                                       | 1,003759                                       |
| Novembre 2012       | 106,2        | 1,369132                                       | 1,005650                                       |
| Dicembre 2012       | 106,5        | 1,373000                                       | 1,002817                                       |
| <b>Gennaio 2013</b> | 106,7        | 1,375578                                       | 1,000937                                       |
| Febbraio 2013       | 106,7        | 1,375578                                       | 1,000937                                       |
| Marzo 2013          | 106,9        | 1,378157                                       | 0,999065                                       |
| Aprile 2013         | 106,9        | 1,378157                                       | 0,999065                                       |
| Maggio 2013         | 106,9        | 1,378157                                       | 0,999065                                       |
| Giugno 2013         | 107,1        | 1,380735                                       | 0,997199                                       |
| Luglio 2013         | 107,2        | 1,382024                                       | 0,996269                                       |
| Agosto 2013         | 107,6        | 1,387181                                       | 0,992565                                       |
| Settembre 2013      | 107,2        | 1,382024                                       | 0,996269                                       |
| Ottobre 2013        | 107,1        | 1,380735                                       | 0,997199                                       |
| Novembre 2013       | 106,8        | 1,376868                                       | 1,000000                                       |

N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l'ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l'indice generale FOI è pari a 1,373.



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



INDICITALIA

Gruppo Wolters Kluwer

# Collana **Lavoro & Ispezioni** di Pierluigi Rausei



## ILLECITI e SANZIONI

Il volume **fornisce un aggiornamento completo sul panorama delle sanzioni penali e amministrative** nella vigente legislazione sociale e del lavoro, anche con riguardo alla previdenza obbligatoria e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto della giurisprudenza e della prassi amministrativa. **Suddiviso in sei parti**, presenta una **impostazione di carattere sistematico** che organizza e propone ogni singola fase in funzione della regolare costituzione e del corretto svolgimento del rapporto di lavoro. A completamento di ogni capitolo le tabelle che riportano e sintetizzano tutte le ipotesi di illecito e le relative sanzioni, anche con riferimento alle modalità di pagamento e di estinzione agevolata.

di **Pierluigi Rausei**

pagg. 1.460, **€ 50,00**

Codice: 00139513



Acquista  
su [www.shop.wki.it](http://www.shop.wki.it)



Rivolgiti alle migliori  
librerie della sua città



Contatta  
un agente di zona  
[www.shop.wki.it/agenzie](http://www.shop.wki.it/agenzie)



Contattaci  
**02.82476.794**  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

# DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO

scegliendo esattamente quello che vuoi.



## Nasce TuttoLavoro Suite

L'accesso unico e completo al mondo del lavoro

La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro.

**TuttoLavoro Suite**, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d'autore, casi risolti dell'Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l'elaborazione del costo del lavoro.

E in più, con **TuttoLavoro Suite** puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro.



Y85EF\_LA

**TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!**